



## **Decreto Dirigenziale n. 54 del 11/06/2021**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (UE) N.1308/2013 - MISURA INVESTIMENTI DELL'OCM VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2020/2021 MODIFICA DEL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 84 DEL 21/10/2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONI E DEROGHE ALLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 84 del 21 ottobre 2020, cui si rinvia, è stato approvato il Bando relativo alle disposizioni regionali di attuazione (DRA) della Misura Investimenti dell'OCM vino (*Regolamento UE n. 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo - art. 50*) per la campagna vitivinicola 2020/2021;
- le suddette DRA prevedono la possibilità di presentare progetti di investimento di durata esclusivamente annuale la cui conclusione è prevista per il 31 agosto 2021;
- con DDR n. 44 del 11 marzo 2021, cui si rinvia, è stata definita la graduatoria regionale delle domande ammesse e di quelle finanziate relative alla Misura Investimenti 2021.

**VISTI:**

- il regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofruitticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19;
- il regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofruitticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate;

**PRESO ATTO** del Decreto Ministeriale protocollo N. 0249006 del 28 maggio 2021 ad oggetto: *“Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con il quale, all'articolo 3 (*Deroghe alla Misura degli Investimenti*) è previsto, tra l'altro che:

1. All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino: *“Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023”*;
2. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma: *“Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l'obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni.”*
3. All'articolo 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma: *“Fermo restando quanto riportato al successivo articolo 4, limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari di contributi per la misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.*

**VISTA** la Circolare AGEA coordinamento Prot. n. 0040825 del 04 giugno 2021, di integrazione della circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

**VISTA** la Circolare AGEA OP prot. 42166 del 10 giugno 2021, ad oggetto: *"OCM Regolamento (Ue 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*, cui si rinvia per ogni più approfondita informazione e applicazione.

**CONSIDERATO che:**

- la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020
- il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti;

**RITENUTO opportuno**, anche in considerazione dei citati provvedimenti comunitari e nazionali adottati per arginare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e modificare il Bando regionale approvato con DDR n. 84 del 21 ottobre 2020:

- di consentire di modificare un progetto annuale finanziato nell'annualità 2020/2021, ai sensi del DDR n. 44 del 11 marzo 2021, in un progetto biennale che preveda la conclusione dei lavori al massimo entro il 15 luglio 2022, con il vincolo di richiedere l'anticipazione del contributo nell'esercizio finanziario 2021, mediante presentazione di domanda di pagamento anticipato, corredate di apposita polizza fidejussoria che dovrà essere rilasciata al SIAN con le consuete modalità informatiche, entro il 26 luglio 2021, pena il mancato riconoscimento della modifica del progetto da annuale a biennale;
- per i progetti di durata biennale dell'annualità 2019/2020 e per i progetti di durata annuale 2020/2021, la cui presentazione della domanda di pagamento del saldo è prevista rispettivamente per il 15 luglio 2021 e per il 31 agosto 2021, di ammettere le modifiche, intese quali istanze di varianti che influiscono sulla strategia e sull'obiettivo del progetto iniziale, previa convalida da parte del Servizio Territoriale Provinciale competente. Dette varianti vanno presentate mediante le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, entro il 28 giugno 2021 per i progetti biennali 2019/2020 ed entro il 26 luglio 2021 per i progetti di durata annuale 2020/2021. Resta inteso che tali varianti di natura strategica, sono ammesse esclusivamente per i progetti che si concluderanno nella campagna 2020/2021;
- di ritenere eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione della variante stessa;
- per le domande di pagamento a saldo annuale 2020/2021 e a saldo biennale 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, di non applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del DM 911/2017, fermo restando l'applicazione di quanto riportato all'articolo 4 del DM n. 0249006 del 28 maggio 2021, relativamente al contributo da versare;
- di prevedere che le eventuali economie derivanti dalla modifica de progetti potranno essere destinate allo scorrimento della graduatoria delle domande di Investimenti ammesse 2020/2021.

**VISTI:**

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;

- l'articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali della Giunta Regionale della Campania.

## DECRETA

*Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate*

1. di rettificare, fermo tutto quant'altro in esso indicato, il Bando regionale della Misura investimenti relativo alla campagna vitivinicola 2020/2021 di cui al DDR n. 84 del 21 ottobre 2020, consentendo ai progetti di durata annuale 2020/2021 di essere modificati in progetti di durata biennale, con il vincolo di richiesta di anticipazione del contributo nell'esercizio finanziario 2021, mediante presentazione di domanda di pagamento anticipato, corredate di apposita polizza fidejussoria che dovrà essere rilasciata al SIAN con le consuete modalità informatiche, entro il 26 luglio 2021, pena il mancato riconoscimento della modifica del progetto da annuale a biennali;
2. per i progetti di durata biennale della campagna 2019/2020 e per i progetti di durata annuale della campagna 2020/2021, la cui presentazione della domanda di pagamento del saldo è prevista rispettivamente per il 15 luglio 2021 e per il 31 agosto 2021, potranno essere ammesse le modifiche, intese quali istanze di varianti che influiscono anche sulla strategia e sull'obiettivo del progetto iniziale, previa convalida da parte del Servizio Territoriale Provinciale competente;
3. di consentire la presentazione delle varianti di cui sopra, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, entro il 28 giugno 2021 per i progetti biennali 2019/2020 ed entro il 26 luglio 2021 per i progetti di durata annuale 2020/2021;
4. di ritenere eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione della variante stessa. Resta inteso che le varianti di natura strategica, sono ammesse esclusivamente per i progetti che si concluderanno nella campagna 2020/2021.;
5. per le domande di pagamento a saldo annuale 2020/2021 e a saldo biennale 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del DM 911/2017, fermo restando l'applicazione di quanto riportato all'articolo 4 del DM n. 0249006 del 28 maggio 2021, relativamente al contributo da versare;
6. le eventuali economie derivanti dalla modifica dei progetti potranno essere destinate allo scorrimento della graduatoria delle domande di Investimenti ammesse 2020/2021;
7. salvo quanto disposto con il presente provvedimento e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nel Bando regionale della Misura Investimenti 2021 di cui al DDR n. 84 del 21 ottobre 2020, nonché nelle Istruzioni Operative AGEA n. 40/2019 e smi per la campagna 2019/2020 e n. 53/2020 e smi per la campagna 2020/2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 - *Criteri e modalità*;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania anche ai fini della pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
10. di inviare il presente provvedimento:

- *all'Assessore all'Agricoltura;*
- *ai Servizi Territoriali Provinciali;*
- *alla UOD 50.07.06 per la divulgazione sul sito istituzionale;*
- *all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;*

*Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.*

Firmato  
- Ansanelli -